



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

Bando per l'accesso alla misura 11, agricoltura biologica, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Approvato con deliberazione di Giunta regionale del 7 maggio 2021, n. 707, pubblicata sul II Supplemento ordinario n. 14 del 12 maggio 2021 al BUR n. 19 del 12 maggio 2021.

Modificato con deliberazione di Giunta regionale del 10 giugno 2021, n. 920.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Tipologie di intervento
- Articolo 3 Aree di intervento
- Articolo 4 Strutture competenti
- Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 6 Definizioni
- Articolo 7 Funzioni delegate

CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

- Articolo 8 Beneficiari
- Articolo 9 Tipologia di accesso e durata del periodo d'impegno
- Articolo 10 Importi del sostegno e cumulabilità
- Articolo 11 Requisiti di ammissibilità

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 12 Presentazione della domanda
- Articolo 13 Presentazione tardiva e modifica della domanda
- Articolo 14 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno
- Articolo 15 Ritiro della domanda
- Articolo 16 Errori palesi

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

- Articolo 17 Impegni essenziali
- Articolo 18 Impegni accessori
- Articolo 19 Premio aggiuntivo zootecnia biologica
- Articolo 20 Adeguamento degli impegni e subentro

Articolo 21 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI

Articolo 22 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR

Articolo 23 Disposizione di rinvio

Articolo 24 Trattamento dei dati personali

Articolo 25 Rinvio dinamico

Articolo 26 Informazioni

ALLEGATI

ALLEGATO A

ALLEGATO B

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Nel perseguimento delle finalità di salvaguardia dell'ambiente, mantenimento delle buone condizioni del terreno e contrasto dei cambiamenti climatici in atto, il presente bando, in conformità al regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 (PSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del presidente della Regione 2 aprile 2021, n. 48, disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal PSR 2014-2020, per la misura 11 agricoltura biologica, ai sensi:

a) dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);
b) del regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che proroga il periodo di durata dei programmi sostenuti dal FEASR fino al 31 dicembre 2022 e stabilisce le condizioni per i nuovi impegni pluriennali da assumere a partire dal 2021.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso il consolidamento e l'estensione sul territorio regionale delle tecniche di produzione agricola biologica nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, con l'obiettivo di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti dagli agricoltori che adottano dette tecniche di produzione agricola.

Articolo 2 Tipologie di intervento

1. La misura 11 del PSR è articolata in due sottomisure e relativi interventi:

a) 11.1 pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica - intervento 1 conversione all'agricoltura biologica;
b) 11.2 pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica - intervento 1 mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica ai procedimenti per l'ammissione al sostegno e la liquidazione dei pagamenti per le tipologie di intervento di cui all'articolo 2, su tutte le superfici e unità bovine adulte (UBA) oggetto d'impegno ricadenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando, sono individuate le seguenti strutture competenti:

a) Autorità di Gestione (AdG): organismo responsabile della gestione e attuazione del PSR nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
b) Struttura responsabile: l'unità organizzativa responsabile dell'informazione, gestione e coordinamento della misura;
c) Ufficio attuatore: l'unità organizzativa, territorialmente competente, responsabile degli adempimenti istruttori finalizzati all'ammissione al sostegno e liquidazione dei pagamenti di misura.

2. L'AdG è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale di cui al comma 2.

4. L'ufficio attuatore è il Servizio competente in materia di sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale di cui al comma 2.

Articolo 5 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie pari a euro 3.183.971,00 di risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 (fondi EURI) all'intervento 11.1.1 - conversione

all'agricoltura biologica e euro 9.000.000,00 di fondi cofinanziati all'intervento 11.2.1 - mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica.

2. L'amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando o redistribuire le disponibilità derivanti da eventuali rinunce o economie.

3. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR.

Articolo 6 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

a) organismo pagatore (OP): Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

b) sistema informativo agricolo nazionale (SIAN): portale informatico (www.sian.it) attraverso il quale sono assicurati i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e sono gestite in modo univoco e certificate tutte le informazioni descrittive delle aziende del comparto agricolo, forestale e della pesca secondo la specifica valenza amministrativa dei diversi dati;

c) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

d) superficie oggetto d'impegno (SOI): la superficie oggetto d'impegno dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento e pagamento;

e) codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): codice che identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. È costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503;

f) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;

g) parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

h) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno che comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;

i) domanda di pagamento: domanda presentata annualmente, a partire dal secondo anno d'impegno, al fine di ottenere il pagamento;

j) azienda mista: azienda agricola biologica che svolge attività produttiva biologica su alcune unità aziendali nel rispetto della normativa comunitaria in materia di produzione biologica vigente al momento di presentazione della domanda di sostegno/pagamento o di pagamento;

k) sistema informativo biologico (SIB): sistema istituito con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 1 febbraio 2012, n. 2049 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno);

l) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali e che svolge i compiti previsti dal decreto del Ministero della Salute del 31 gennaio 2002.

Articolo 7 Funzioni delegate

1. Fatta eccezione per il pagamento dei sostegni ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'OP viene delegata, in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, alla Regione, la quale affida alla struttura responsabile il coordinamento della misura e all'ufficio attuatore l'istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento che non sono oggetto di istruttoria automatizzata gestita attraverso il SIAN, fino alla definizione dell'importo dell'aiuto da liquidare al beneficiario.

CAPO II BENEFICIARI DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Articolo 8 Beneficiari

1. I beneficiari sono gli agricoltori in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti e al capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 e che conducono le superfici oggetto di sostegno nel territorio regionale.
2. I beneficiari conducono le superfici in modo continuativo dal 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda di sostegno per tutto il periodo d'impegno di cui all'articolo 9 comma 2.
3. La disponibilità giuridica delle superfici è garantita per tutto il periodo d'impegno e i titoli di conduzione sono verificati attraverso il fascicolo aziendale.
4. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che scadono durante il periodo d'impegno e il nuovo titolo di conduzione è inserito sul fascicolo aziendale a pena di esclusione del sostegno per la parte di superficie interessata.

Articolo 9 Tipologia di accesso e durata del periodo d'impegno

1. La tipologia di accesso alla misura è di tipo individuale.
2. Gli impegni assunti sulla base delle domande di sostegno/pagamento presentate a valere sul presente bando hanno una durata di 3 anni.

Articolo 10 Importi del sostegno e cumulabilità

1. Il sostegno è ammesso ad aiuto per unità di superficie oggetto dell'impegno (SOI), ed è differenziato per categoria di coltura così come individuato nell'allegato A.
2. Il sostegno relativo alla coltivazione dell'erba medica rientra nel raggruppamento colturale delle foraggere.
3. Le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 sono cumulabili sulle medesime superfici ammesse al sostegno nel rispetto dei criteri di cui all'allegato B.
4. Le aziende miste di cui all'articolo 6, comma 1, lettera j) sono autorizzate a beneficiare anche della misura 10, pagamenti agro-climatico-ambientali, nelle residue unità produttive condotte con il metodo convenzionale.

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono ammissibili a sostegno nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) per l'intervento 11.1.1, aver aderito al metodo di produzione biologica, di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, su tutta o su parte della propria superficie agricola presentando la notifica sul SIB entro il 15 giugno;
 - b) per l'intervento 11.2.1, aver concluso il periodo di conversione ai metodi per la produzione biologica risultante dal SIB nel rispetto della normativa vigente entro il 15 giugno;
 - c) le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario sia detentore di un numero minimo di UBA allevate con il metodo biologico nel rispetto del carico minimo UBA/ettaro pari a 0,20.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c) è verificato alla data del 15 giugno tramite il riscontro delle UBA presenti nella banca dati nazionale anagrafe zootecnia (BDN) e della Notifica di Operatore Biologico nel settore zootecnico attraverso il SIB.
3. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea del 11 marzo 2014, che integra regolamento (UE) n. 1306/2013, i requisiti di cui al comma 1 sono mantenuti per tutto il periodo di impegno, pena il recupero integrale del sostegno.

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 12 Presentazione della domanda

1. Per il primo anno d'impegno, il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il ~~15~~ 25 giugno 2021¹.
- 1 bis. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento dell'Autorità di gestione²

¹ Comma modificato con DGR 920/2021

2. Per i successivi anni d'impegno il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP sul SIAN entro il termine annualmente stabilito dal Ministero competente in materia di politiche agricole e reso noto con provvedimento dell'AdG.
3. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre i termini di cui ai commi 1 e 2, salvo quanto previsto dall'articolo 13.
4. Nel caso di presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2 per il tramite di liberi professionisti, oltre alla presentazione in forma telematica tramite il SIAN, la domanda è trasmessa in formato cartaceo all'ufficio attuatore entro il termine del 30 settembre.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alle domande di cui ai commi 1 e 2 avvengono esclusivamente via PEC.
6. Prima della presentazione della domanda di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario:
 - a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), indicando l'indirizzo PEC;
 - b) compila il piano di coltivazione;
 - c) compila o aggiorna il SIB.
7. L'OP o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
8. L'ammissibilità delle domande di sostegno/pagamento di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Versione n. 11 del PSR 2014-2020.

Articolo 13 Presentazione tardiva e modifica della domanda

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014 la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento o di una domanda di pagamento, successiva al termine di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 comporta una riduzione pari all'1 per cento per ogni giorno lavorativo di ritardo del sostegno ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 21.
3. Dopo il termine di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Articolo 14 Istruttoria della domanda e liquidazione del sostegno

1. Per le domande di cui all'articolo 12 ai commi 1 e 2 non oggetto di istruttoria automatizzata, l'ufficio attuatore effettua:
 - a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
 - b) l'accertamento e la valutazione delle anomalie rilevate dal sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) sulla congruità delle superfici e delle UBA.
2. Per le domande di cui al comma 1, l'ufficio attuatore entro centocinquanta giorni dalla data di apertura delle procedure informatiche da parte dell'OP, redige l'elenco di autorizzazione al pagamento per i beneficiari che risultano in possesso dei requisiti per l'ammissibilità alla misura, comunica via PEC a ciascun beneficiario l'esito dell'attività svolta e trasmette l'elenco medesimo all'AdG.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 2, l'AdG trasmette l'autorizzazione al pagamento all'OP.
4. Le domande oggetto di istruttoria automatizzata sono gestite attraverso le procedure informatiche messe a disposizione dal SIAN.
5. Il sostegno è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

² Comma aggiunto con DGR 920/2021

Articolo 15 Ritiro della domanda

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento o una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. L'ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno/pagamento o della domanda di pagamento se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è soggetto a controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
5. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 16 Errori palesi

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;
 - c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
 - d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. La correzione degli errori di cui al comma 3 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio stesso.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

Articolo 17 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali per gli interventi di cui all'articolo 2 sono:
 - a) obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento salvo quanto previsto dall'articolo 21;
 - b) mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate nella domanda di sostegno/pagamento, salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 e da eventuali variazioni catastali che derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento fondiario;
 - c) per le superfici di cui al comma 1 lettera b) essere assoggettate in modo continuativo per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo dell'agricoltura biologica;
 - d) assenza nel periodo d'impegno di una notifica sul portale SIB che abbia assunto uno dei seguenti esiti:
 - 1) receduta;
 - 2) esclusa;
 - 3) cancellata.
 - e) rispetto dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. La frequenza delle iniziative di formazione ammonta ad un minimo di ore ventiquattro complessive da concludersi entro il 31 dicembre del 2022. L'AdG con proprio provvedimento fornisce specificazioni nel caso in cui il beneficiario abbia assunto impegni a valere sulle altre misure a superficie. L'elenco dei corsi e le date delle

iniziative di formazione vengono pubblicate sul sito del Catalogo formativo dello sviluppo rurale: www.svilupporurale.fvg.it

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza del sostegno con restituzione delle somme eventualmente percepite.

3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di decadenza del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 18 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori sono:

a) rispettare quanto previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti), relativamente:

1) all'avvicendamento colturale;

2) alla difesa e controllo delle infestanti;

3) alle fertilizzazioni;

4) all'uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica;

5) alle disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali;

6) all'acquisizione e gestione delle non conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo;

7) al mantenimento del carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del regolamento CE n. 889/2008.

b) per i beneficiari dell'intervento 11.1.1, rispettare un periodo di conversione di durata compresa tra i 2 e 3 anni, ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;

c) per i beneficiari di cui alla lettera b) al termine del periodo di conversione presentare domanda di pagamento con l'adesione all'intervento 11.2.1.

2. Il mancato rispetto di uno degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno.

3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuate le modalità di controllo dei casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 19 Premio aggiuntivo zootecnia biologica

1. Il premio aggiuntivo zootecnia biologica è concesso ad ettaro di superficie agricola ed i relativi pagamenti sono erogati a favore degli agricoltori che si avvalgono dei metodi della zootecnia biologica di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e si impegnano a rispettarli così come previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008. Il premio aggiuntivo è sommato all'importo dei seminativi e delle foraggere, inclusi prati e pascoli così come da allegato A.

2. Il premio di cui al comma 1 è corrisposto al beneficiario che:

a) mantiene un rapporto UBA/ettaro di SOI a seminativo, foraggere, inclusi prati e pascoli, non superiore a 2 UBA/ettaro.

b) dispone di UBA appartenenti alle seguenti categorie: bovini/bufalini, suini, equidi, ovicaprini, cunicoli ed avicoli.

3. La conversione degli animali nelle UBA di cui al comma 2, è definita dall'articolo 41, paragrafo c) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2014, sulle modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.

4. Ai fini del calcolo del premio il valore di 1 UBA è ricondotto al valore di 1 ettaro e il valore assoluto in UBA non supera il valore in ettari della SOI.

5. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni relativi al premio zootecnia biologica, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 20 Adeguamento degli impegni e subentro

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 640/2014, la superficie inizialmente impegnata può essere ridotta fino a un massimo del 50%.
2. La riduzione eccedente i limiti di cui al comma 1 determina la decadenza totale dal sostegno con contestuale recupero delle somme erogate.
3. Non è riconosciuto a premio l'ampliamento della superficie inizialmente impegnata con la domanda di sostegno/pagamento.
4. Il beneficiario può variare la categoria di coltura, dichiarata annualmente nella domanda di pagamento, nel rispetto degli impegni previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera a).
5. Ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per l'ammissione al sostegno, il beneficiario ha facoltà di cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto. Quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno, che corrisponde alla superficie trasferita, per il restante periodo se soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 11.
6. Il beneficiario che per scelta non completa il periodo d'impegno è tenuto a dare comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN e a rimborsare le somme percepite maggiorate dagli interessi legali.
7. In materia di adeguamento degli impegni si applica la clausola di revisione di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non viene richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il beneficiario dà comunicazione di tale rinuncia tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
8. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione del sostegno derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 21 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:
 - a) decesso del beneficiario;
 - b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) epizootia o fitopatìa che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.
3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I RECESSO, RINVIO, DATI PERSONALI

Articolo 22 Recesso in caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR

1. Nel caso di mancata approvazione delle modifiche del PSR Versione 11 relative alla misura 11, i beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando possono recedere

dall'impegno assunto entro il 15 maggio 2022 dandone comunicazione via PEC all'ufficio attuatore o tramite le funzionalità messe a disposizione da parte dell'OP sul portale SIAN.

2. Nel caso di cui al comma 1 non è ammesso il rimborso delle spese sostenute dal beneficiario collegate alla domanda di sostegno/pagamento presentata a valere sul presente bando.

3. I beneficiari che hanno presentato la domanda di sostegno/pagamento nell'anno 2016 a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 55 e pubblicato sul BUR n. 17 dell'8 aprile 2016, possono presentare la domanda di sostegno/pagamento a valere sul presente bando e percepiscono il sostegno per l'anno 2021 sulla base dell'effettivo periodo di impegno.

Articolo 23 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, la legge 241/90, la legge regionale 7/2000, il regolamento emanato con D.P.Reg. n. 48/2021 e le istruzioni operative emanate dall'Organismo pagatore in materia di misure connesse alle superfici e agli animali.

Articolo 24 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 (regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 25 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 26 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Mario Del Medico telefono 0432/555118, e-mail: mario.delmedico@regione.fvg.it - Patrizia Pravisano telefono 0432/555693, e-mail: patrizia.pravisano@regione.fvg.it o via PEC: svilupporurale@regione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Importi a sostegno

Misura 11 - Agricoltura biologica		
Intervento	Descrizione	Importi e aliquote di sostegno Euro/ettaro/anno
11.1.1 - CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA	1. Seminativi*	473,00
	2. Foraggiere, inclusi prati e pascoli*	304,00
	3. Orticole pieno campo	1.000,00
	4. Orticole in serra	1.200,00
	5. Melo	900,00
	6. Vite	900,00
	7. Olivo	575,00
	8. Altri fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	880,00
	9. Barbatelle	450,00
	10. Piante madri per marze	900,00
	11. Piantamadre di portainnesti	900,00
	*AGGI Premio aggiuntivo zootecnia biologica	233,00
11.2.1 - MANTENIMENTO DI PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA	1. Seminativi*	430,00
	2. Foraggiere, inclusi prati e pascoli*	276,00
	3. Orticole pieno campo	1.000,00
	4. Orticole in serra	1.200,00
	5. Melo	900,00
	6. Vite	900,00
	7. Olivo	523,00
	8. Altri fruttiferi, piccoli frutti ed altre perenni specializzate	800,00
	9. Barbatelle	450,00
	10. Piante madri per marze	900,00
	11. Piantamadre di portainnesti	900,00
	*AGGI Premio aggiuntivo zootecnia biologica	212,00

Cumulabilità misure e interventi

Cumulabilità	Misure e Interventi												
	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4	10.1.5	10.1.6	10.1.7	10.1.8	12	13	14.1	14.2	14.3
11.1.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI *	SI	SI
11.2.1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI *	SI	SI

* Nel caso di agricoltura biologica con allevamento convenzionale.

Legenda:

- Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali – interventi:
 - ✓ 10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi
 - ✓ 10.1.2 Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti
 - ✓ 10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti
 - ✓ 10.1.4 Diversificazione colturale per la riduzione dell'impatto ambientale
 - ✓ 10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili
 - ✓ 10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica
 - ✓ 10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario
 - ✓ 10.1.8 Razze animali in via di estinzione
- Misura 12 Indennità Natura 2000
- Misura 13 Indennità a favore degli agricoltori della zona montana
- Misura 14 Benessere animale – interventi:
 - ✓ 14.1 - Avvio al metodo di allevamento estensivo
 - ✓ 14.2 - Avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione
 - ✓ 14.3 - Mascalcia bovini ed equidi